

Suggerimenti per la compilazione e presentazione di ricorso

1. Ricorso al PREFETTO avverso a un verbale di infrazione al codice della strada

Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro **60 giorni** (non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione. Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure personalmente presso i nostri uffici competenti (N.O. Verbali e Notifiche, tutti i reparti territoriali e l'Ufficio mobile polizia di Quartiere) o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Ricorsi al Prefetto, via delle Cascine 9 – 50144 Firenze (non quindi all'archivio comunale o ad altri uffici).

non è ammissibile il ricorso al prefetto presentato da un soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).

In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, pertanto i ricorsi, anche se impropriamente indirizzati, come ad esempio, al Sindaco, al Comandante della P.M., ai "vigili urbani" o simili, sono comunque gestiti, lasciando al Prefetto il giudizio sulla loro ammissibilità."

Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.

2. Ricorso al GIUDICE DI PACE avverso a un verbale di infrazione al codice della strada

Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento è alternativo al ricorso al Prefetto. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale impugnato entro **30 giorni** dalla data della contestazione o notificazione. Deve essere depositato presso la cancelleria del G.d.P. del luogo della commessa violazione (per Firenze: Via Fattori 10/B) direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato (cfr Cassazione). La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per Cassazione.

ATTENZIONE: Dal 1 gennaio 2010 per presentare ricorso al G.d.P. è necessario il **pagamento di un contributo unificato** nella misura prevista dall'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 **più spese forfettizzate** secondo l'importo fissato dall'articolo 30 dello stesso D.P.R. Per ulteriori precisazioni al riguardo si rinvia al sito del Giudice di Pace di Firenze (www.giudicedipacefirenze.it).

3. Ricorso al GIUDICE DI PACE avverso a una ordinanza di ingiunzione

Ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada (per le violazioni a questo) e dell'art.22 della Legge n.689/'81, è ammessa opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione avanti il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla data di notificazione. Solo per determinate materie (Art.22/bis L.689/'81), l'opposizione deve essere presentata al Tribunale del luogo della commessa violazione (è indicato sull'ordinanza ingiunzione).

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

La sentenza del Giudice di Pace o del Tribunale sono appellabili rispettivamente al Tribunale in composizione monocratica e alla Corte d'Appello del luogo della commessa violazione; è successivamente ammesso ricorso in Cassazione.

Il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione, non sospende l'esecuzione del provvedimento (e quindi il pagamento), salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente.

4. Ricorso avverso a verbale di infrazione a leggi e regolamenti

I ricorsi avverso a verbali di leggi e regolamenti devono essere proposti entro 30 giorni all'autorità indicata di volta in volta sul verbale. Le modalità di presentazione sono indicate in dettaglio a tergo del verbale.

5. Cosa allegare a un ricorso

I ricorsi presentati, siano essi stilati sull'apposito stampato che su carta libera, devono contenere ogni indicazione utile a determinare nell'Autorità a cui si chiede il giudizio il convincimento dell'esistenza delle ragioni per le quali si chiede l'annullamento del verbale.

E' opportuno, ma non obbligatorio, che al ricorso venga allegato il verbale di cui si chiede l'esame (meglio se in originale).

Tutti gli allegati sono facoltativi ed inseriti dal ricorrente allo scopo di far valere e/o dimostrare le proprie ragioni. Gli eventuali allegati dovranno comunque essere segnalati nel ricorso con apposito elenco.

Il ricorrente può altresì chiedere di essere sentito personalmente (questo in caso di ricorso al Prefetto, per il G.d.P. è previsto il dibattimento).

Consigli: un caso ricorrente riguarda ricorsi presentati per veicoli al servizio di persone disabili a cui è stata elevata violazione per transito in zone che altrimenti sarebbero loro vietate.

In tale caso, qualora il veicolo sia intestato direttamente al titolare del permesso invalidi, è opportuno allegare al ricorso la fotocopia fronte e retro del permesso stesso, della carta di circolazione e di un documento di identità del titolare.

qualora, invece, l'auto sia intestata a terze persone, è necessario che al ricorso sia allegata anche la dichiarazione firmata dalla persona titolare del permesso invalidi, che attesti l'uso del veicolo, nel giorno ed ora della violazione, per necessità legate alla sua condizione.

Si ribadisce: a stretto rigore di legge non esiste obbligo di allegare niente al ricorso; ogni allegato potrà essere inserito dal ricorrente al fine di far valere meglio le proprie ragioni.

Quanto sopra è indicato a titolo esplicativo e non fornisce indicazione alcuna sull'opportunità di presentare ricorso o sul possibile esito dello stesso.

6. Come ottenere i rimborsi disposti dal Prefetto o dal Giudice di Pace

Quando a seguito di accoglimento del ricorso è disposto il rimborso con Ordinanza del Prefetto o con Sentenza del Giudice di Pace, l'Ufficio Conti Correnti o l'Ufficio Ricorsi trasmettono all'Ufficio Contabilità del Corpo gli elenchi degli aventi diritto a rimborso e quest'ultimo si attiva formando la relativa determinazione che viene avviata alla Direzione Risorse Finanziarie per gli impegni finanziari. Al momento del perfezionamento della pratica, ovvero, al momento dell'emissione del mandato di pagamento, viene inviato all'interessato assegno circolare non trasferibile con raccomandata a/r.